

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 aprile 2024, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 maggio 2023, dove ha acquisito il n. 204 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bet, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Favero, Puppato, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Andreoli, Centenaro, Cestaro, Rigo, Venturini, Bozza, Finco, Pan e Giacomini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 marzo 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 aprile 2024, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Roberto Bet, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto promuove la partecipazione, l’iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti che perseguono uno o più effetti positivi per il territorio regionale, in termini sociali, culturali o ambientali, in conformità anche con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile. Si vuole così rafforzare il principio di sussidiarietà; principio che, alla luce di una rinnovata responsabilità sociale d’impresa, indica il coinvolgimento delle imprese nella realizzazione di progetti a beneficio comune sull’intero territorio regionale.

Gli attori della presente legge sono dunque le imprese che realizzano investimenti ESG ossia aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale (denominate imprese ESG) e in particolare le società benefit che, così come definite dalla legge nazionale n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune.

Gli interventi di responsabilità sociale d’impresa sono in continua crescita: come evidenziato da un’indagine dell’Osservatorio Socialis, il 96% delle aziende italiane con almeno 80 dipendenti ha svolto iniziative legate agli ambiti ESG e la media di spesa/ investimento nel 2021 è stata più di 280 mila euro, con un incremento del 17% rispetto al 2019. Il 40% delle suddette iniziative si colloca sul territorio nazionale e il 36% avviene proprio nelle aree vicine alla sede dell’impresa (fonte: 10° Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia). In aggiunta, si evidenzia che nella sola Regione del Veneto vi sono 234 società benefit.

La Regione del Veneto incentiva questa nuova concezione di business in cui allo sviluppo economico delle imprese si affianca l’uso responsabile delle risorse umane e naturali e la capacità di soddisfare anche istanze sociali. Ogni impresa produce un impatto sul territorio in cui opera e, allo stesso tempo, le scelte strategiche dell’impresa sono influenzate dal contesto socio-ambientale di riferimento. Questa interdipendenza mette in luce come investire in modo sostenibile e operare con finalità di beneficio comune possa portare ad un aumento sia della redditività per l’impresa che del benessere per la collettività.

Gli altri attori della presente legge sono i “Soggetti beneficiari” che propongono progetti con finalità di beneficio comune sul territorio regionale. Tra i soggetti beneficiari rientrano: i soggetti pubblici, tra cui la Regione e gli enti locali nonché i soggetti in convenzione e/o partenariato con le pubbliche amministrazioni.

L’importanza e l’innovazione della presente proposta di legge consistono nell’attribuire alla Regione del Veneto un ruolo attivo di promozione e coordinamento, in modo da fornire gli strumenti più adeguati a mettere in rete le società benefit e le imprese ESG con i soggetti beneficiari. La Regione del Veneto persegue così un duplice obiettivo: da un lato, agevola le società benefit e le imprese ESG nello scegliere tra un variegato ventaglio di progetti a beneficio comune su cui investire e, dall’altro, canalizza le risorse e l’iniziativa delle società benefit e delle imprese ESG in investimenti e progetti che avranno un impatto positivo sulla comunità e sul territorio del Veneto. In un momento storico in cui le risorse pubbliche sono scarse, questo nuovo sistema mira ad indirizzare le risorse dei privati verso progetti utili al territorio, evitando dispersioni di risorse e migliorando la qualità stessa dei progetti.

La presente proposta si articola come segue:

- gli articoli 1 e 2 esplicitano rispettivamente le finalità della legge e le definizioni di “società benefit”, “imprese ESG”, “beneficio comune” e “progetto a beneficio comune”;
- l’articolo 3 individua gli attori della presente legge: le società benefit e le imprese ESG che operano sul territorio regionale nonché i soggetti beneficiari;
- l’articolo 4 prevede l’istituzione di un elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG;
- l’articolo 5 prevede invece l’istituzione di un Registro dei progetti a beneficio comune proposti dai soggetti beneficiari. Il Registro è pubblicato in una piattaforma digitale attivata dalla Giunta regionale e dunque a disposizione di società benefit e imprese ESG che intendano realizzare progetti sul territorio regionale;
- l’articolo 6 dispone le azioni che intraprende la Regione per favorire la realizzazione dei progetti a beneficio comune e monitorare la loro realizzazione sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti beneficiari, dalle società benefit e dalle imprese ESG;
- l’articolo 7 prevede l’attivazione di una piattaforma digitale per rendere accessibile l’elenco delle società benefit e delle imprese ESG, il registro dei progetti a beneficio comune e l’elenco dei progetti realizzati con il relativo impatto sul territorio. La piattaforma ha inoltre lo scopo di mettere in rete tra loro le società benefit e le imprese ESG con i soggetti beneficiari. Sempre l’articolo 7 prevede poi che i soggetti beneficiari rendano adeguata pubblicità ai progetti a beneficio comune realizzati, ad esempio mediante affissione di targa o informativa alla stampa;
- L’articolo 8 prevede la creazione di un Tavolo tecnico da parte della Giunta regionale a cui prendano parte le strutture della Giunta stessa preposte all’attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7;
- l’articolo 9 contiene una clausola valutativa: la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione comprensiva di un elenco dei progetti a beneficio comune realizzati e del loro impatto sul territorio;
- l’articolo 10, infine, contiene la norma finanziaria.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 3 luglio 2023.

In data 24 gennaio 2024 si sono svolte le audizioni con i soggetti portatori di interesse, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento e all’articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66, in data 28 febbraio 2024 ha approvato, a maggioranza, il progetto di legge regionale n. 204 che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Pan, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Cestaro, Giacomini); Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello con delega Zottis); Misto (Lorenzoni).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

grazie al collega Bet, che ha promosso questo progetto di legge e ne ha accompagnato nei mesi scorsi in commissione il percorso.

Io credo che sia un progetto di legge positivo, nel suo complesso, che interviene su una materia importante, ha illustrato bene il collega, l’evoluzione dello scopo dell’impresa, che non si limita più a dare risposte ai propri azionisti, ma che si interfaccia con il mondo e che vuole essere una parte di una società che dialoga, che si integra, che lavora insieme.

Io penso che però questo progetto di legge non è sufficientemente ambizioso, nel senso che, come cercherò di spiegare, ha un’impostazione che limita il tipo di attività, di intervento, ad alcuni dei casi possibili e non i più innovativi nel dialogo, nell’integrazione tra attività profit e le attività di tipo sociale e di tipo ambientale, per cui ho provato con una manovra emendativa - e qui ringrazio ancora il collega Bet perché ha dialogato con me e, diciamo così, ha recepito i suggerimenti - per cercare di dare un po’ più di brio, un po’ più di ambizione al progetto di legge.

Cerco, però, di far comprendere, a voi colleghi, quali sono state un po’ le perplessità che hanno mosso la mia astensione in commissione.

Allora, il progetto di legge riguarda due tipologie distinte di imprese, oltre al larghissimo mondo delle iniziative di rilevanza sociale, le due tipologie di impresa sono: le società benefit, che rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda, perché integrano nel proprio oggetto sociale oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sono state normate da una norma che, come è stato richiamato, in Italia è stata, diciamo così, emanata tra il primo Paese al di fuori degli Stati Uniti, dove le benefit corporation sono, diciamo così, riconosciute nell’ordinamento a partire dal 2010.

La seconda tipologia di impresa, invece, sono le imprese che, su base volontaria, redigono una rendicontazione di sostenibilità secondo la normativa internazionale e un protocollo che è noto come ESG (Environmental, Social, Governance) quindi sono due tipologie diverse, entrambe queste tipologie di impresa hanno un obiettivo, di valorizzare la ricaduta sociale della propria attività. Quindi vocate, in qualche modo, a dialogare, in senso ampio e costruttivo, con il territorio in cui operano.

Ecco, la disciplina delle società benefit è entrata in vigore l’1 gennaio 2016, come dicevo l’Italia prima, e queste società perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività di impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune e con beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi su persone, comunità, territorio e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse e si impegnano a perseguire queste finalità, puntando al bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività con tre riferimenti forti.

Il primo è lo scopo, che è un elemento importante. La società benefit si impegna a creare un impatto positivo, oltre a generare profitto, e la sostenibilità è parte integrante del suo modo di operare per creare condizioni favorevoli alla prosperità sociale ed ambientale, oggi e nel futuro. E questo è l'aspetto che secondo me è veramente forte: è parte integrante, cioè io concepisco la mia attività di impresa già integrata con un'attività sociale. Come dirò poi, non si tratta di andare a pescare da un catalogo attività filantropiche, ma si tratta di pensare già come posso io essere integrato?

Secondo punto paletto nell'attività è la responsabilità, quindi si impegnano a considerare l'impatto dell'impresa sulla società e l'ambiente per creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli interlocutori.

E la trasparenza. Questo terzo punto è importante. Le società benefit sono tenute a comunicare annualmente e riportare secondo standard di terze parti i risultati conseguiti, i loro progressi e gli impegni futuri per migliorare l'impatto.

L'acquisizione di definizione di società benefit può essere acquisita anche da società esistenti con una modifica statutaria e quindi questo va riconosciuto, cioè per tutte le società è possibile ripensarsi in una chiave di integrazione sociale e acquisire la qualifica giuridica di società benefit.

Il comma 382 della legge istitutiva, la n. 208/2015, prevede che sia redatta e pubblicata una relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune, corredata da una relazione di impatto concernente il perseguimento, appunto, del beneficio comune. E va allegata al bilancio societario.

Il perseguimento di queste finalità, con indubbia utilità pubblica nei confronti degli interlocutori, rappresenta, al pari delle attività commerciali, il cuore dell'attività della società perché contemplata nella ragione sociale.

È stato avviato anche un Osservatorio da parte della Camera di commercio di Taranto sulle società benefit. L'Osservatorio è fatto dalla Camera di Commercio, ma non è accessibile al pubblico. Bisogna fare una richiesta e chiedere le domande e si tiene la risposta. Quindi limito i dati a quelli che sono stati resi pubblici. A fine settembre 2023 c'erano 3.371 società benefit che fatturavano complessivamente 43 miliardi di euro. Il loro numero è in continuo aumento. Dal punto di vista territoriale il primato - qui però il dato è riferito al 2022 - spetta alla Lombardia, dove era localizzato il 35% delle società benefit italiane, seguita dal Lazio, 11%, terza Regione, il Veneto, con il 10%.

Questo però è un dato mi ha colpito molto. Il 42% delle società benefit attive in Italia non aveva addetti a fine 2022, il 68% aveva meno di cinque addetti e solo il 13% appartiene al settore manifatturiero. È quindi una tipologia di impresa, se vogliamo, un po' particolare. È vero che poi, se si va a fare la media sul numero complessivo dei dipendenti diviso il numero delle aziende, il numero di addetti medio è mi pare 52. Però c'è una forte presenza probabilmente di società di consulenza, società del settore terziario. Certamente è un ambito in forte crescita, è un ambito che deve essere accompagnato anche dal decisore pubblico.

Vengo a quelle che sono un po' le mie osservazioni. Il testo prende spunto da leggi simili che sono state prodotte in altre Regioni, penso a quella della Regione Puglia dell'agosto del 2022, e rispetto alle scelte fatte dalla Regione Puglia, che ha un focus più sull'innovazione, ci sono due elementi forti: distingue il momento dell'attività produttiva, caratteristica dell'impresa, dal progetto a beneficio comune che l'impresa intende sostenere.

Secondo punto. Sostiene progetti a beneficio comune promossi dagli Enti pubblici.

Allora se vediamo le definizioni dell'articolo 2: sono distinte, al comma 1, lettera a), le società benefit, come definite dalla norma nazionale n. 208/2015 e alla lettera d) i progetti a beneficio comune, mentre all'articolo 4 sono introdotte le società benefit e le imprese ESG come soggetti economici e all'articolo 5 è introdotto invece il registro dei progetti a beneficio comune. Richiamo questo punto perché secondo me è importante. Abbiamo l'articolo 4, che identifica le imprese oggetto di questo progetto di legge, e l'articolo 5, invece, il registro dei progetti a beneficio comune.

Nella concezione, quindi, che la fase di impresa e la fase di beneficio comune possono essere distinte e quindi spingere le imprese a pensare che per fare beneficio comune, sia sufficiente donare risorse ad un progetto esterno. Questo è un modo di pensare la responsabilità sociale d'impresa in qualche modo ridotta a filantropia. Piuttosto paternalistico, dal mio punto di vista, e se volete, un po' antiquato. Avrei preferito un testo capace di promuovere una responsabilità sociale d'impresa a tempo unico, in cui l'attività di impresa è connessa con l'attività benefit, coerente con gli impatti reali e potenziali dell'attività cuore d'impresa, e non in due tempi successivi.

Per spiegarmi, vi faccio un esempio: il CUAMM, che è una delle realtà più importanti nella fornitura di servizi, ha cambiato il proprio nome da "Medici per l'Africa" a "Medici con l'Africa" una ventina di anni fa, e non è stato un passaggio meramente formale, è stato un passaggio sostanziale. Non c'è un rapporto gerarchico tra i buoni veneti medici e i pazienti che vengono assistiti nelle regioni africane (il CUAMM è Collegio Universitario Medici Missionari, quindi guarda all'Africa come area di attività), ma definendosi "Medici con l'Africa", ha innescato un processo orizzontale in cui certo, dalla sede del CUAMM parte tutta una serie di attività, ma in una logica di collaborazione, in una logica integrata, che è importantissima. Non c'è un rapporto paternalistico, c'è un rapporto di collaborazione; non c'è una verticalità, un do e un prendo, c'è un costruisco insieme, e questo per me è l'elemento che manca a questo progetto di legge, che è invece quello che caratterizza le attività a beneficio comune più innovative, più evolute dal punto di vista sociale.

Quindi, il processo produttivo, secondo me, deve essere ripensato in modo integrato, con il territorio, non per il territorio. Questo è un aspetto che manca, nel progetto di legge. Invito tutti voi a riflettere e a capire come poter andare in quella direzione.

Questa legge quindi è stata concepita per il territorio, che non è una cosa cattiva, però è un po' superata da chi opera in modo efficace nel privato sociale, che nella nostra regione, diciamolo, è il più effervescente, sicuramente, a livello nazionale ma, lasciatemi dire, probabilmente anche a livello internazionale. Abbiamo operatori del privato sociale che altre realtà si sognano.

Il secondo aspetto è relativo al fatto che nella formulazione proposta i progetti beneficiari nella formulazione che è stata fatta devono essere enti pubblici o comunque a guida di enti pubblici con partenariati e convenzioni.

In questo modo si rischiava di escludere invece la capacità di traino, di proposizione, di ispirazione da parte del privato sociale che in molti casi è estremamente innovativa. Qui ringrazio il collega Bet perché ha accettato di modificare una parola, ma che è sufficiente per dire: va benissimo che andiamo a promuovere le iniziative con la partecipazione degli enti pubblici, la Regione, i Comuni e tutti gli altri, ma non necessariamente in un ruolo di coordinamento da parte dell'ente pubblico. Questo passaggio, secondo me, è importante per riuscire a favorire la collaborazione tra l'iniziativa privata e gli enti pubblici, ma non necessariamente in un rapporto gerarchico in cui l'ente pubblico guida.

C'è un altro punto che riporto di attenzione all'Aula. È quello relativo al fatto che all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono previsti bandi e priorità d'accesso alle iniziative promosse dalla Regione. Questo non deve trasformarsi in un bypass per cui le società non vengano a concepire la propria attività come un'attività socialmente integrata, ma cerchino di utilizzare la definizione di "società benefit" solo per accedere in maniera prioritaria ai bandi regionali. Questo è da scongiurare. Non so se definirlo un pericolo. Un uso della legge improprio che, secondo me, è da scongiurare. Va invertito il processo: divento società benefit perché ci credo e non per avere un vantaggio nell'acquisizione dei fondi.

C'è un altro punto che nel progetto di legge non era previsto e che nella manovra emendativa è stato suggerito: quello di dare supporto alla valutazione di impatto. La valutazione di impatto è importantissima. Deve essere misurabile in base alla normativa, però per le imprese, in qualche caso sia nelle imprese ESG sia nelle imprese società benefit, c'è creatività e si rischia di avere valutazioni che possono essere estremamente ottimiste da parte di chi le fa, ma estremamente incerte da parte di chi le deve valutare. Aiutare le imprese ad avere la capacità di misurare il proprio impatto credo sia molto importante, in termini quantitativi e verificabili da parti terze. Anche per questo ho chiesto che tra i vari compiti della Regione ci sia anche quello di aiutare le imprese, in partenariato, poi, con gli enti che sul territorio si occupano di questi temi, che sono diversi, perché le imprese trovino un supporto qualificato.

Ringrazio ancora il collega Bet, con cui c'è stato un dialogo costruttivo. Ringrazio anche gli uffici, perché li abbiamo messi alla prova cercando di migliorare il testo. La collaborazione è stata molto fattiva. Mi auguro che si possano recepire queste modifiche per superare parte dei limiti che ho cercato di individuare e di condividere con voi nella mia correlazione.

Rimane un testo, dal mio punto di vista, positivo. Ma è un punto di partenza in qualche maniera.

Io credo che qui si apre un nuovo capitolo dell'impresa, che non è più un qualcosa di a sé stante in un territorio, deve diventare parte di un territorio. Ci sono, tra l'altro, tante iniziative nel nostro territorio regionale che vedono l'impresa come parte di una rete. È tipico. Voglio dire tante imprese stanno in Veneto perché c'è un ecosistema di fornitori che credo abbia pochi eguali al mondo.

L'impresa da sola, quindi, non riesce ad essere efficace. Molti vengono qui perché qualsiasi lavorazione meccanica, qualsiasi fornitura elettronica viene trovata nell'arco di pochi chilometri e si possono costruire sinergie che, secondo me, sono straordinarie, a livello mondiale.

Ecco, questo fa capire che l'impresa non è una monade, è parte di una rete che funziona proprio perché è rete. Ma non solo: non c'è solo la rete delle imprese, c'è la rete anche di un sociale che è estremamente dinamico e capace di rispondere e credo dovremo operare perché questi legami tra le imprese e le altre parti sociali, dai lavoratori, a chi offre servizi per la famiglia, a chi offre servizi di tipo sanitario o di tipo ambientale, possano lavorare insieme per progettare la propria attività insieme.

È un primo passo. Mi auguro che saremo capaci di farne altri per dare risposte al nostro territorio.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione è il seguente:

“Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale statutaria n. 1/2012 è il seguente:

“Art. 5 - Principi fondamentali.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell'articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto.

4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.

6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1, comma 376 della legge n. 208/2015 è il seguente:

“Articolo 1

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese